



Bienne, dicembre 2019

Guida complementare dell'UFCOM per le emittenti sull'allestimento del conto annuale

Indice dei contenuti

1	<i>Quadro concettuale</i>	2
1.1	Finalità e obiettivi della presente guida.....	2
1.2	Basi giuridiche e riferimenti.....	2
2	<i>Contenuto e principi concernenti l'allestimento di un conto annuale</i>	2
2.1	Contenuto del conto annuale.....	2
2.2	Requisiti supplementari per le emittenti con partecipazione al canone.....	2
2.3	Contabilità separata.....	3
2.4	Principio di allestimento del conto annuale.....	3
2.5	Riserve latenti.....	4
3	<i>Esigenze relative alla gestione contabile</i>	4
3.1	Liquidità e anticipi della quota di partecipazione al canone.....	4
3.2	Cash Pooling.....	4
3.3	Inventario delle immobilizzazioni.....	4
3.4	Sottrazione allo scopo di un bene sovvenzionato.....	5
3.5	Esigenze relative alla contabilizzazione delle prestazioni.....	5
3.6	Trattamento degli articoli pubbliredazionali.....	5
3.7	Operazioni di scambio.....	6
3.8	Cifra d'affari e lista di diffusione.....	6
3.9	Spot pubblicitari propri (autopromozione) realizzati in seno a un gruppo.....	6
3.10	Prezzi di trasferimento interni alle società di uno stesso gruppo.....	6
3.11	Prestazioni con azionisti e/o persone strettamente vincolate.....	7
3.12	Realizzazione di utili, divieto di distribuzione/restituzione.....	7
3.13	Capitale proprio dissimulato.....	8
3.14	Controprestazioni (partenariati con altri media).....	8
3.15	Spese per accantonamenti.....	8
3.16	Ammortamenti.....	8
3.17	Spese finanziarie.....	9
3.18	Correzione di errori.....	9
3.19	Decisioni di istanze diverse.....	9
4	<i>Obbligo di fornire informazioni ed emolumenti</i>	9
4.1	Documenti e fornitura d'informazioni.....	9
4.2	Stima d'ufficio.....	10



1 Quadro concettuale

La presente guida si fonda sulle constatazioni formulate dall'UFCOM nel quadro dell'attività di sorveglianza finanziaria esercitata presso le emittenti. Funge da direttiva e va applicata congiuntamente alla "Guida relativa al piano contabile per la presentazione del conto annuale delle emittenti concessionarie". Il suo scopo principale è chiarire le aspettative dell'autorità concedente e di vigilanza nei confronti delle emittenti concessionarie.

1.1 Finalità e obiettivi della presente guida

Le finalità e gli obiettivi principali della presente guida sono quindi quelli di chiarire alcune delle problematiche più frequenti affinché:

- tutte le cerchie interessate possano de facto beneficiare di questa esperienza;
- le emittenti possano impiegarla come quadro complementare di riferimento;
- le incomprensioni e le inesattezze constatate possano essere corrette;
- venga garantita una gestione in armonia con le pratiche comuni;
- venga rafforzato il dialogo tra l'autorità concedente e le emittenti titolari di concessioni.

1.2 Basi giuridiche e riferimenti

La presente guida si basa essenzialmente sulle seguenti disposizioni legali:

- legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione LRTV (RS 784.40);
- ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione ORTV (RS 784.401);
- ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione (RS 784.401.11);
- legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (codice delle obbligazioni CO; RS 220);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità LSu (RS 616.1);
- ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004 OgeEm (RS 172.041.1);
- concessione rilasciata;
- Manuale svizzero di audit MSA;
- Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937 (RS 311.0).

2 Contenuto e principi concernenti l'allestimento di un conto annuale

2.1 Contenuto del conto annuale

Il conto annuale allestito in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 ORTV e secondo il piano contabile dell'UFCOM comprende:

1. Bilancio, conto economico, allegati e rapporto di revisione;
2. Tabella di riconciliazione tra i conti ufficiali dell'emittente e quelli derivanti dal piano contabile dell'UFCOM.

2.2 Requisiti supplementari per le emittenti con partecipazione al canone

Le emittenti con partecipazione al canone devono sottoporre il proprio conto annuale a revisione ordinaria (art. 6 cpv. 2 ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione). Il rapporto di revisione deve comprendere tutte le attività dell'emittente, ma menzionare separatamente l'attività prevista nella concessione. Il rapporto di revisione conferma espressamente:

- a. che l'attività commerciale prevista nella concessione è stata presentata correttamente;
- b. che non sono state effettuate distribuzioni palesi o occulte di utili o liberalità non giustificate dall'uso commerciale a favore di terzi;

Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria devono inoltre soddisfare gli obblighi seguenti (art. 961 CO):



1. fornire indicazioni supplementari nell'allegato del conto annuale;
2. integrare nel conto annuale un conto dei flussi di tesoreria;
3. redigere una relazione annuale.

Le emittenti titolari di una concessione facenti parte di un gruppo che allestisce un conto di gruppo devono tuttavia presentare i documenti richiesti ai numeri 1 e 2 anche per la propria impresa e non soltanto la versione consolidata a livello di gruppo.

Contenuto complementare ai conti annuali

Inoltre devono essere anche forniti i seguenti documenti:

4. Tabella delle immobilizzazioni (comprendente i dettagli delle riserve latenti e della loro evoluzione);
5. Tabella sul capitale proprio;
6. Tabella relativa alle spese parziali;
7. Stato completo delle riserve latenti (stato iniziale il 1.1.xx, costituzione, dissoluzione, stato il 31.12.xx).

Conformemente all'articolo 2 dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione, i conti annuali devono essere allestiti secondo le disposizioni previste dal codice delle obbligazioni per la contabilità commerciale applicabili alle società anonime. L'UFCOM può emanare delle direttive complementari per garantire l'integrità dei dati e per valutare il patrimonio e le transazioni commerciali.

L'UFCOM definisce un piano contabile obbligatorio per la presentazione del conto annuale considerando le particolarità del settore.

2.3 Contabilità separata

Ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 LRTV e dell'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione, l'attività commerciale prevista nella concessione dev'essere separata nella contabilità e nel conto annuale dalle altre attività dell'emittente.

Se l'emittente titolare della concessione esercita un'attività commerciale parallela che non è oggetto della concessione, deve assolutamente identificare chiaramente i costi e i ricavi, gli attivi e i passivi relativi a ogni singola attività. In pratica deve adottare una struttura contabile separata per ogni settore di attività. Se necessario, consoliderà le diverse strutture contabili per l'elaborazione dei propri conti annuali statuari.

Tuttavia, considerata la loro natura, i costi a volte devono essere ripartiti su diversi settori di attività. In questo caso l'emittente ha l'obbligo di definire in modo estremamente chiaro le regole di ripartizione per ogni singolo settore di attività (a titolo d'esempio la natura dei costi, le basi contabili e/o giuridiche del calcolo per la ripartizione, i documenti che comprovano queste regole di ripartizione, le direttive d'implementazione contabile firmate dalla direzione). In caso la documentazione fosse incompleta o mancasse un documento, l'UFCOM non potrà riconoscere i costi in questione.

Per quanto concerne i ricavi, questi devono essere innanzitutto riconducibili alle spese corrispondenti. Un'eventuale ripartizione deve soddisfare gli stessi principi d'identificazione e di documentazione sovrastanti.

2.4 Principio di allestimento del conto annuale

Il conto annuale delle emittenti concessionarie deve essere allestito conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza del DATEC.

La regolare presentazione dei conti (art. 958c CO) è retta in particolare dai principi seguenti:



1. la chiarezza e la comprensibilità;
2. la completezza;
3. l'affidabilità;
4. l'essenzialità;
5. la prudenza;
6. la continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione;
7. il divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi.

² La situazione delle singole poste del bilancio e dell'allegato è documentata mediante un inventario o in altro modo.

Il conto annuale nel suo insieme sottostà ai principi sopra elencati: ciò significa che tali principi vanno applicati a tutti gli elementi del conto annuale, compreso l'allegato.

2.5 Riserve latenti

In virtù dell'articolo 960 segg. CO, la contabilizzazione delle riserve latenti nei conti statutari è autorizzata a condizione che queste siano riportate nei conti trasmessi all'UFCOM attraverso il piano contabile. Congiuntamente alla presentazione del conto annuale, vanno fornite una tabella contenente la costituzione, la dissoluzione nonché il valore iniziale e finale delle riserve latenti comprese nel conto annuale dell'emittente.

In effetti, le riserve latenti non sono prese in considerazione ai fini della determinazione della partecipazione al canone in virtù dell'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC, il quale stabilisce che sono riconosciute come costi d'esercizio di un'emittente unicamente le spese effettive, economicamente giustificate, sostenute alle condizioni usuali del mercato e necessarie all'adempimento del mandato di prestazioni.

3 Esigenze relative alla gestione contabile

3.1 Liquidità e anticipi della quota di partecipazione al canone

Gli acconti sulla quota di partecipazione al canone vengono versati in anticipo per il trimestre seguente e il saldo, che rappresenta il 20 per cento restante, viene versato una volta completata l'analisi del conto annuale, di norma entro la fine di agosto dell'anno successivo.

3.2 Cash Pooling

Il cash pooling è una procedura che consente di gestire in modo centralizzato i fondi del gruppo al fine di ottimizzare la gestione delle liquidità. Tale procedura è tollerata dall'UFCOM in base ai requisiti minimi e cumulativi seguenti:

- Sottoscrizione di contratti di prestito in forma scritta e giuridicamente validi
- Tassi d'interesse conformi al mercato
- Condizioni di rimborso appropriate
- Possibilità di disdetta da parte dell'emittente
- Garanzie conformi al mercato
- Proporzionalità rispetto ad altre voci di bilancio (nessuna concentrazione dei rischi)

L'attuazione di una tale procedura necessita di una convenzione tra le parti vincolate.

Oltre alla convenzione, le emittenti con partecipazione al canone devono essere in possesso di una garanzia sufficiente basata sui rischi inerenti a tale metodo. È fatto salvo l'accesso ai mercati finanziari.

3.3 Inventario delle immobilizzazioni

Conformemente all'articolo 958 capoverso 2 CO, la situazione delle singole poste del bilancio e dell'allegato è documentata mediante un inventario o in altro modo.



Il punto centrale è che per "inventario" il legislatore intende **una prova effettiva** e non solamente una giustificazione contabile. Ciò significa che l'esistenza di attivi materiali deve essere constatata in qualche modo.

Per questo l'UFCOM esige che le emittenti **tengano una documentazione dettagliata delle immobilizzazioni**.

È imperativo che ciascun oggetto e ciascuna immobilizzazione mobiliare siano debitamente inventariati e valutati in tale documento, con numero d'inventario e luogo di allocazione chiaramente definiti. Deve essere sempre possibile risalire dalla contabilità (inventario all'attivo) alle varie immobilizzazioni attraverso l'inventario dettagliato, e viceversa.

La contabilizzazione, direttamente a spese, degli attivi a carattere d'immobilizzazione è autorizzata a condizione che l'insieme delle componenti di tale attivo non ecceda i 5 000 CHF, qualsiasi sia l'esercizio in cui tali spese sono state realizzate.

La direzione dell'emittente definirà direttive interne documentate in merito alla politica di attivazione e alla durata di vita per tipo d'immobilizzazione.

Tali direttive saranno oggetto di un controllo interno d'applicazione annuale e saranno consegnate (congiuntamente al risultato della loro applicazione verificato dalla direzione) all'UFCOM in occasione della sua attività di sorveglianza finanziaria.

Le informazioni relative alle sovvenzioni legate alle immobilizzazioni si trovano nella guida contabile.

3.4 sottrazione allo scopo di un bene sovvenzionato

La LSu precisa che alcune situazioni impongono la restituzione degli aiuti finanziari se un bene sovvenzionato è stato sottratto al suo scopo o alienato. È il caso quando un finanziamento è stato concesso per un bene e questo smette di essere utilizzato per il suo scopo iniziale prima del termine della sua durata di vita prevedibile. L'importo da restituire tiene quindi conto della vita economica dell'oggetto definita in partenza e della durata di vita rimanente al momento della sua alienazione o della sottrazione al suo scopo.

3.5 Esigenze relative alla contabilizzazione delle prestazioni

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione, l'emittente deve contabilizzare i proventi effettivamente incassati, incluse eventuali provvigioni, che terzi ricevono per l'acquisizione di pubblicità e sponsorizzazioni. Qualora non sia in grado di comprovare i proventi effettivamente incassati, l'UFCOM stima i proventi nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

3.6 Trattamento degli articoli pubbliredazionali

L'articolo pubbliredazionale è finanziato da terzi e si presenta in forma di contenuto editoriale il cui obiettivo è veicolare un'immagine/un marchio o un prodotto attraverso una promozione commerciale. L'articolo pubbliredazionale deve quindi essere conforme agli obblighi legali che regolamentano la pubblicità e le sponsorizzazioni.

L'applicazione contabile si distingue da questa valutazione di tipo legale e cerca innanzitutto di differenziare chiaramente le componenti del prezzo di vendita.

Gli introiti pubblicitari (tempo di antenna al prezzo di vendita usuale) devono quindi essere separati dai ricavi legati agli articoli pubbliredazionali.



3.7 Operazioni di scambio

Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione, un'operazione di scambio deve essere contabilizzata allo stesso valore di una vendita in contanti a un terzo indipendente.

3.8 Cifra d'affari e lista di diffusione

L'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione precisa i requisiti per la contabilizzazione della cifra d'affari.

L'emittente o un terzo da essa designato ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 lettere a–c LRTV deve poter attestare, in base ai conti d'esercizio, i proventi derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni che ha diffuso e fatturato. Per ogni cliente e per ogni mandato vanno indicati il tempo di pubblicità effettivamente diffuso nel programma oggetto della concessione, i diritti di sponsorizzazione conferiti nonché la retribuzione corrispondente.

L'emittente può scegliere la forma di questo giustificativo. Di seguito si riporta un possibile esempio.

Ordre	Client	Spot	Date	Heure	Durée	Facture	Tarif	Montant	Compte
882729	OFCOM	ORTV	41129	13:56:20	40	73915	23	920.00	3000
Total général								324'000.00	
								22'000.00	3000
								86'000.00	3010
								156'000.00	3100
								47'000.00	3110
								13'000.00	3700
Réconciliation								324'000.00	

Per questo tipo di presentazione deve essere possibile una riconciliazione tra il programma e la contabilità.

3.9 Spot pubblicitari propri (autopromozione) realizzati in seno a un gruppo

Qualsiasi forma di pubblicità acquisita destinata alla promozione dell'immagine dell'emittente o ad altre esigenze commerciali e realizzata in seno a un gruppo è riconosciuta dall'UFCOM come segue:

Radio regionali 6%

Televisioni regionali 11%

Infatti, sull'insieme dei costi d'esercizio determinanti per la quota di partecipazione al canone (escluse le spese pubblicitarie), è riconosciuto a titolo di spese pubblicitarie rispettivamente solo il 6 % (radio regionali) e l'11 % (televisioni regionali). Le eventuali spese pubblicitarie in eccesso devono essere contabilizzate come costi che esulano dall'esercizio.

L'emittente rimane naturalmente libera nelle sue scelte di autopromozione pubblicitaria.

3.10 Prezzi di trasferimento interni alle società di uno stesso gruppo

Le società di un gruppo si qualificano non soltanto per i loro controlli economici congiunti diretti o indiretti ma anche perché intrattengono con i detentori di quote dell'emittente relazioni economiche o personali che, a seconda delle circostanze, devono essere considerate la vera causa delle prestazioni da fatturare.

Siccome l'UFCOM non può effettuare, presso chi beneficia delle prestazioni, controlli che esulano dalle disposizioni dell'articolo 17 LRTV, la prova della giustificazione commerciale dei costi e dei proventi deve soddisfare un certo numero di requisiti. L'onere della prova incombe all'emittente.



Le transazioni tra le società del gruppo devono essere riportate integralmente nella contabilità dell'emittente e valutate secondo le condizioni usuali del mercato in conformità all'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC.

Per transazioni s'intendono i trasferimenti di attivi o di passivi nonché la fornitura di prestazioni di servizi e l'assunzione d'impegni fissi o eventuali.

Tutte le transazioni tra l'emittente e le società del gruppo devono essere oggetto di un contratto scritto.

Il contratto specifica chiaramente la natura della transazione (ad es. la contabilità, i salari, il supporto informatico, ecc.) e la determinazione del compenso (in particolare le basi contabili e/o giuridiche del calcolo delle controprestazioni, i documenti che comprovano le prestazioni fatturate, il confronto con i prezzi di mercato, ecc.).

La fatturazione all'interno del gruppo deve sempre essere conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso la documentazione fosse incompleta o mancasse un documento, l'UFCOM non potrà riconoscere i costi in questione.

Se l'emittente mette delle risorse a disposizione di un'altra società del gruppo, queste prestazioni saranno fatturate su base mensile immediatamente dopo che la prestazione è stata fornita.

3.11 Prestazioni con azionisti e/o persone strettamente vincolate

Soddisfano gli stessi requisiti di quelli applicati alle società del gruppo.

3.12 Realizzazione di utili, divieto di distribuzione/restituzione

Secondo l'articolo 41 capoverso 2 LRTV, le emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone devono impiegare i mezzi finanziari in modo razionale e conforme alle prescrizioni. La distribuzione di utili non è ammessa. L'emittenza del programma sussidiato attraverso il canone dev'essere separata nella contabilità da eventuali altre attività economiche del concessionario. Se un'azienda controllata economicamente dal concessionario fornisce prestazioni in relazione con il programma, il concessionario provvede a separare contabilmente queste prestazioni dalle altre attività.

Innanzitutto va rilevato che la realizzazione di utili non è in alcun modo vietata ai sensi di questo articolo, né per quanto concerne l'attività sovvenzionata, né per quanto riguarda le eventuali altre attività economiche esercitate dal concessionario.

Detto ciò, **il divieto di distribuire utili** deriva dalla volontà del legislatore di tesaurizzare in seno all'impresa concessionaria gli utili, al fine di garantire il perpetuarsi di una delle condizioni essenziali per l'ottenimento della concessione, vale a dire **la garanzia del finanziamento degli investimenti necessari e dell'utilizzo** (mantenimento e continuità del mandato di prestazioni).

La distribuzione di utili può essere trasparente e/o occulta, diretta e/o indiretta. Se per l'autorità di vigilanza è facile trattare le distribuzioni di utili trasparenti, non si può dire altrettanto delle distribuzioni occulte.

Definizione¹

Si è in presenza di una distribuzione occulta di utili quando una società fornisce prestazioni senza ottenere in cambio una controprestazione (appropriata). Si tratta di prestazioni quantificabili in denaro che una società concede direttamente o indirettamente senza controprestazione corrispondente ai propri associati o a persone strettamente vincolate; prestazioni che non fornirebbe tuttavia a terzi indipendenti nelle stesse circostanze.

¹ Manuel Suisse d'Audit MSA, tomo 1, pag. 320, parte IV, n. 11 e segg.



La distribuzione dissimulata di utili è un prelievo che non segue il normale iter della distribuzione di utili ma figura nel conto economico come costo o determina una diminuzione dei ricavi (designata anche quale distribuzione anticipata di utili).

Mentre l'aspetto fiscale si basa principalmente sulla determinazione dei costi giustificati o meno sul piano commerciale, il diritto commerciale esige che si verifichi dal punto di vista della società se il risultato presentato e l'impiego degli utili a bilancio sono conformi alla legge e agli statuti.

A titolo d'esempio possono essere citate le distribuzioni dissimulate dei seguenti utili:

- salari, onorari, commissioni o rimborsi di spese eccessive;
- tassi d'interesse non conformi al mercato;
- costi estranei all'impresa (spese private);
- messa a disposizione gratuita d'immobilizzazioni a fini privati;
- acquisizione o alienazione di un bene o realizzazione di una prestazione tra la società e la persona ad essa strettamente vincolata a prezzi non conformi al mercato.

Un grave esempio di distribuzione dissimulata di utili (che rientra nel diritto penale) riguarda il caso in cui dei ricavi spettanti alla società non le vengono affatto attribuiti o la distribuzione avviene solo parzialmente (p. es. l'azionista incassa direttamente il ricavo della vendita della merce, senza contabilizzarla).

3.13 Capitale proprio dissimulato

Per lottare contro il finanziamento inadatto ai bisogni economici dell'impresa, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato una circolare in cui stabilisce i tassi minimi di fondi propri fiscalmente ammessi².

L'UFCOM si basa su questa circolare per determinare il capitale proprio necessario all'esercizio. Gli interessi indebitamente versati vanno restituiti all'impresa.

3.14 Controprestazioni (partenariati con altri media)

Per la valutazione di partenariati con terzi o con società di un gruppo, la tariffa massima corrisponde alla tariffa media praticata a terzi nell'anno precedente e la tariffa minima al 50 per cento della tariffa ufficiale (tariffa sociale).

3.15 Spese per accantonamenti

La costituzione di accantonamenti nei conti statutari è autorizzata.

Essa non viene tuttavia considerata ai fini della determinazione della quota di partecipazione al canone. L'UFCOM computa le spese effettivamente sopportate³ dall'emittente al termine del periodo d'esercizio nel quale si è verificato il rischio.

3.16 Ammortamenti

Gli ammortamenti ordinari delle immobilizzazioni materiali devono essere determinati secondo criteri economici. Vengono effettuati secondo un piano della durata di utilizzo dei beni. Non sono riconosciuti gli ammortamenti che superano i costi di acquisizione contabilizzati allo scopo di creare riserve di sostituzione.

L'UFCOM considera come limite superiore d'ammortamento i tassi riconosciuti dall'imposta federale diretta secondo il "Promemoria A 1995 – Aziende commerciali". I particolari metodi d'ammortamento previsti dai Cantoni, come gli ammortamenti immediati, non sono ammessi.

² W97-006F del 06.06.1997

³ Art. 14 cpv. 1 LSu



Gli ammortamenti straordinari sono consentiti solo in casi giustificati, ovvero se il valore venale dell'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile. I documenti giustificativi della perdita di valore dovranno essere consegnati all'UFCOM.

3.17 Spese finanziarie

Gli interessi finanziari di un prestito o di un mutuo concluso al fine di finanziare gli attivi fissi che servono all'esercizio (ad eccezione della necessità di capitale circolante) sono ammessi in quanto spese d'esercizio. Il rimborso finanziario di un prestito o di un mutuo non è considerato come costo finanziario.

I risarcimenti danni ai creditori (in particolare gli interessi di mora e/o le tasse di diffida) versati a terzi per la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di un obbligo sono costi che esulano dall'esercizio.

Gli interessi finanziari quali ad esempio:

- interessi su limite in conto corrente;
- interessi di mora sui versamenti tardivi alle assicurazioni sociali (AVS/LPP);
- interessi di mora sui versamenti tardivi dell'IVA

devono essere presentati separatamente dalle altre spese nel conto d'esercizio e sono esclusi dal calcolo della partecipazione al canone.

3.18 Correzione di errori

Se viene individuato un errore nella chiusura contabile dell'emittente a causa ad esempio di calcoli sbagliati, di un'errata applicazione di un principio contabile o di un'interpretazione inappropriata, l'UFCOM si riserva il diritto di esigerne, all'occorrenza, la correzione a seconda della sua importanza avviando una procedura di vigilanza nei confronti dell'emittente.

3.19 Decisioni di istanze diverse

Le eventuali conclusioni delle varie istanze vanno interpretate in modo indipendente poiché non interagiscono tra loro.

4 *Obbligo di fornire informazioni ed emolumenti*

4.1 Documenti e fornitura d'informazioni

La consegna dei documenti deve rispettare il formato richiesto dall'autorità di vigilanza. Si parte dal presupposto che le chiusure contabili depositate dall'emittente siano complete e integrali.

Conformemente all'articolo 17 capoverso 1 LRTV, le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta. Il capoverso 2 precisa che sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche:

- a. nelle quali l'emittente detiene una partecipazione rilevante o che detengono una partecipazione rilevante nell'emittente e sono attive sul mercato radiotelevisivo o in mercati affini;
- b. che acquisiscono pubblicità o sponsorizzazioni per conto dell'emittente;
- c. che producono per l'emittente la maggior parte del programma interessato;
- d. che organizzano un avvenimento pubblico secondo l'articolo 72;
- e. che sono attive sul mercato radiotelevisivo e occupano una posizione dominante su uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione;
- f. che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato.



³ Il diritto di rifiutare la comunicazione di informazioni o la consegna di documenti è retto dall'articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).

4.2 Stima d'ufficio

La stima d'ufficio rientra nelle competenze e nel potere d'apprezzamento dell'autorità di vigilanza e mira a garantire un'applicazione corretta della legge nei casi dubbi, qualora la procedura ordinaria non permetta una verifica esatta dei conti.

Per procedere a una stima non occorre necessariamente essere in presenza di un comportamento illecito del concessionario; basta il fatto che gli elementi contabili non possano essere determinati in modo affidabile.

Infatti, la stima d'ufficio in base a una valutazione ha luogo se il concessionario non soddisfa i propri obblighi oppure se per altri motivi gli elementi finanziari non possono essere stabiliti in modo definitivo.

L'Autorità di vigilanza procede a questo tipo di stima, nel ramo del suo potere di apprezzamento, se il concessionario, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi probatori non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.